

DECRETO N° 078 / Pres.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LR 52/1991 , ART 32 , COMMA 9 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI GRIMACCO.

178 / PRES.

P.T.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Il Presidente della Regione

ATTESO che il comune di GRIMACCO, con deliberazione consiliare n. 51 del 24.10.1997, ha adottato, ai sensi degli artt. 32, 36 e 40 della L.R. 52/1991, il progetto del Piano regolatore generale comunale;

ATTESO che l'avviso di adozione del predetto piano è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 10.12.1997;

VISTA la deliberazione n. 2467 del 28.8.1998, con cui la Giunta regionale, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Pianificazione Territoriale n. 115/1-T/98 del 20.7.1998, ha espresso delle riserve vincolanti in ordine al Piano regolatore generale comunale del comune di Grimacco;

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 28.7.2000, con cui il comune di Grimacco ha approvato il Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate al piano medesimo, nonché con l'introduzione di modifiche e con la proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di piano, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali;

VISTI gli elaborati relativi al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di Grimacco n. 30/2000;

VISTO il parere n. 22/1-T/01 del 12.2.2001, con cui il Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Pianificazione Territoriale ha ritenuto che le riserve vincolanti, formulate in ordine al piano in argomento con deliberazione della Giunta regionale n. 2467/1998, non siano totalmente superate, ed ha definito le modifiche ed integrazioni ritenute indispensabili per il loro pieno superamento;

RITENUTO di far proprio il suddetto parere del Comitato Tecnico Regionale, che pertanto viene a far parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 23 del D.P.R. 26.8.1965, n. 1116;

VISTO il D.P.R. 25.11.1975, n. 902;

VISTO il D.P.R. 15.1.1987, n. 469;

VISTA la L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 co. 5 della L.R. 27.3.1996, n. 18;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 9.3.2001 ;

DECRETA


Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Il Presidente della Regione

- 2 -

1. E' confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 30 del 28.7.2000, con cui il comune di GRIMACCO ha approvato il Piano regolatore generale comunale, con l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indicate nell'allegato parere del Comitato Tecnico Regionale - Sezione I Pianificazione Territoriale n. 22/1-T/01 del 12.2.2001, da ritenersi indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 28.8.1998;
2. Gli elaborati prodotti in sede di approvazione del piano saranno visti nella copia originale dall'Assessore alla pianificazione territoriale;
3. L'Assessore alla pianificazione territoriale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, avviso del quale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Copia vistata degli elaborati sarà trasmessa al comune di Grimacco unitamente a copia del provvedimento in parola.

Trieste, 19 MAR. 2001



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**REGIONE AUTONOMA
DEL VENETO - VENEZIA GIULIA**

COMITATO TECNICO REGIONALE

SEZIONE PRIMA

Pianificazione territoriale
Tutela del paesaggio e delle bellezze
naturali
Ricomposizione fondiaria

Seduta del giorno 12 febbraio 2001

Argomento:

Comune di **GRIMACCO**
Piano regolatore generale comunale
Del. C.C. n. 30 del 28.7.2000 (di approvazione)

<u>Componenti:</u>	P.	A.
CIANI Paolo		X
TALLANDINI arch. Vittorio	X	
VERRI ing. Giorgio		X
SCUBOGNA dott. Franco		X
MARAVAI dott. Luigino		X
BORTOLI dott. Pietro		X
DI PAULI dott.ssa Giannina	X	
BERLASSO dott. Guglielmo		X
SACCARI arch. Lucio	X	
BAROCCHI arch. Roberto	X	
MASCHERIN arch. Rossana	X	
Componente designato dalla Direzione reg.le dell'ambiente		X
MARCHESI arch. Pietro		X
FRANCA arch. Giuseppe	X	
GIRARDI arch. Luigi	X	
FERRANTE ing. Pierpaolo		X
IADAROLA dott. Fulvio	X	
FABBRO dott. Sandro	X	
RAZZA geom. Bruno	X	
SCOZZAI p.i. Gianni		X
SURACI ing. Giuseppe	X	
FEDELE arch. Fiorenza		X
BACCICHET arch. Moreno	X	
CARNIELLO arch. ing. Renzo		X
VALBUSA ing. Gianfranco (sostituto dott. Scubogna)	X	
PERINI dott. Piero (sostituto dott. Bortoli)	X	

PREMESSO che il comune di GRIMACCO, con deliberazione consiliare n. 51 del 24.10.1997, ha adottato il Piano regolatore generale comunale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, 36 e 40 della L.R. 52/91;

CHE la Giunta regionale, con deliberazione n. 2467 del 28.8.1998, ha ritenuto di esprimere, su detto strumento, una serie di riserve vincolanti, facendo proprio il parere del Comitato tecnico regionale n. 115/1-T/98 del 20.7.1998;

CHE con la nota PT/3881 del 10.9.1998 l'atto giuntale è stato trasmesso al comune di Grimacco per consentire all'Amministrazione stessa di esprimersi sulle riserve formulate, avvalendosi delle procedure di cui all'art. 32, 7° comma, della L.R. 52/91;

CONSIDERATO che il comune di Grimacco, con deliberazione consiliare n. 30 del 28.7.2000, ha approvato il Piano regolatore generale comunale in oggetto, modificato ed integrato motivatamente in accoglimento delle sopra richiamate riserve regionali;

CHE queste ultime, per le motivazioni in seguito sviluppate, non risultano tuttavia completamente superate, per cui trova applicazione la procedura prevista all'art. 32, 9° comma, della L.R. 52/91;

DATO ATTO che gli elementi del PRGC in esame, così come approvato, sono costituiti dai seguenti elaborati tecnici redatti dall'arch. M. Zufferli:

- Relazione tecnica - all. 1
- Norme di attuazione - all. 2
- Commento al superamento delle riserve e all'esame delle osservazioni/opposizioni - all. 3
- Tav. 2 - Pericoli del territorio scala 1:7.500
- Tav. 3 - Vincoli e risorse del territorio scala 1:7.500
- Tav. 4 - Assetto vegetazionale scala 1:7.500
- Tav. 5 - Stato di fatto - 1/A - ovest scala 1:5.000
- Tav. 6 - Stato di fatto - 1/B - est scala 1:5.000
- Tav. 7 - Stato di fatto - 1 - Grimacco, Brida, Canalaz, Clodig, Dolina, Liessa, Seuzza, Sverinaz scala 1:2.000
- Tav. 8 - Stato di fatto - 3 - Topolò scala 1:2.000
- Tav. 9 - Stato di fatto - 2 - Arbida, Costne, Lombai, Malinsche, Rucchin, Podlach scala 1:2.000
- Tav. 7A - Stato di fatto - Aree edificate e aree urbanizzate - 1 - Grimacco, Brida, Canalaz, Clodig, Dolina, Liessa, Seuzza, Sverinaz scala 1:2.000
- Tav. 8A - Stato di fatto - Aree edificate e aree urbanizzate - 3 - Topolò scala 1:2.000
- Tav. 9A - Stato di fatto - Aree edificate e aree urbanizzate - 2 - Arbida, Costne, Lombai, Malinsche, Rucchin, Podlach scala 1:2.000
- Tav. 10 - Studio corsi d'acqua (Cda) scala 1:10.000
- Tav. 11 - Trasformabilità territorio scala 1:10.000
- Tav. 12 - Struttura di Piano scala 1:7.500
- Tav. 13/A - ovest - Zonizzazione scala 1:5.000

Tav. 14/B - est - Zonizzazione	scala 1:5.000
Tav. 15 - Zonizzazione - 1 - Grimacco, Brida, Canalaz, Clodig, Dolina, Liessa, Seuzza, Sverinaz	scala 1:2.000
- Tav. 16 - Zonizzazione - 3 - Topolò	scala 1:2.000
- Tav. 17 - Zonizzazione - 2 - Arbida, Costne, Lombai, Malinsche, Rucchin, Podlach	scala 1:2.000
- Tav. 15A - Zonizzazione - Indicazione dei siti relativi all'accoglimento delle osservazioni dei privati - 1 - Grimacco, Brida, Canalaz, Clodig, Dolina, Liessa, Seuzza, Sverinaz	scala 1:2.000
- Tav. 16A - Zonizzazione - Indicazione dei siti relativi all'accoglimento delle osservazioni dei privati - 3 - Topolò	scala 1:2.000
- Tav. 17A - Zonizzazione - Indicazione dei siti relativi all'accoglimento delle osservazioni dei privati - 2 - Arbida, Costne, Lombai, Malinsche, Rucchin, Podlach	scala 1:2.000

CHE la citata deliberazione consiliare di approvazione, unitamente alla documentazione sopraelencata, è pervenuta perfezionata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale in data 7.9.2000;

ESAME DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO E PROPOSTE DI MODIFICA RITENUTE INDISPENSABILI AL SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI

Nell'esame dello strumento approvato si mantiene l'ordine espositivo seguito nel parere di primo esame n. 115/1-T/98 del 20.7.1998. Va segnalato che il Comune perviene al superamento di una parte delle riserve regionali, che si tralascia quindi di richiamare nella trattazione che segue, nella quale, invece, si evidenzieranno solo le seguenti, per le quali si rende necessario l'intervento integrativo del Comitato.

- f) L'assetto zonizzativo e normativo del PRGC. Confronto con i contenuti prescritti dalla L.R. 52/91 e dal PUR.

Al punto 4) veniva richiesta la corretta visualizzazione sulla zonizzazione delle aree di rischio geologico e idraulico, accompagnata dalla messa a punto della corrispondente norma di attuazione.

In fase di approvazione il Piano è stato adeguato a livello zonizzativo, non a quello normativo, richiedendo pertanto l'intervento di aggiustamento del Comitato, in conformità alle risultanze del parere geologico espresso dal competente Servizio della Direzione regionale dell'Ambiente n. 98/97 del 3.10.1997. Per esigenze logistiche la relativa modifica è riportata successivamente, tra quelle inerenti le norme di attuazione (art. 20).

Al punto 6) il Comitato rilevava una insoddisfacente definizione, non in linea con le innovative disposizioni introdotte dalla L.R. 52/91, di contenuti progettuali mirati alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, storiche e paesistiche del territorio, con particolare riferimento alla compatibilizzazione con il contesto agricolo forestale delle operazioni di recupero degli annessi rustici, frequentemente ricadenti in aree di vincolo paesaggistico.

Il Comune prescinde in questa fase dalla definizione di precise metodologie di recupero di tali edifici che ne garantiscano una armonica integrazione ambientale, comportando quindi l'apporto riequilibratore del Comitato in sintonia con gli indirizzi fissati dal PUR per l'utilizzo delle aree agricole forestali. Per esigenze logistiche le corrispondenti modifiche sono riportate successivamente, tra quelle relative alle norme di attuazione (artt. 9 - 10).

Art. 3 - Zona omogenea B

Sottozona B0

Interventi consentiti

La norma prevede la possibilità di intervenire, oltre che con il restauro, anche con il risanamento conservativo, interessando con tale tipologia di intervento pure gli edifici classificati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/77.

Tale facoltà contraddice però gli indirizzi metodologici espressi nella "Disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia" della L.R. 52/91 e successive modifiche, che all'art. 71 precisa che gli interventi di risanamento conservativo non devono riguardare edifici sui quali, per le loro caratteristiche storico - architettoniche e documentali, si debba operare con gli interventi di restauro e di conservazione tipologica.

Il dettato legislativo trova in questo caso particolare proprietà di riferimento in quanto, come detto, la zona B0 comprende anche gli edifici catalogati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/77, che la Regione ha direttamente provveduto a recuperare secondo criteri tipologici rispettosi della tradizionale locale e la cui conservazione non sarebbe adeguatamente garantita dalla facoltà di eseguire interventi di risanamento conservativo.

Pertanto il capoverso 3) del sottotitolo Interventi consentiti va così riformulato:

*"3) risanamento conservativo, meno che per gli edifici classificati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/77";
3 bis) restauro".*

Al sottotitolo Indici urbanistici ed edilizi, il contenuto del parametro Da va così riformulato, per renderlo conforme alle prescrizioni dell'art. 35 delle Norme di attuazione del PUR:

"Da: quello esistente; minimo 10 mt in caso di ampliamento".

Art. 7 - Zona omogenea C

Indici urbanistici ed edilizi

Il valore dimensionale di cui al secondo capoverso del parametro "Ds" (3,00 m) va rivisto in "5,00 m", per renderlo conforme alle prescrizioni riportate all'art. 36 delle norme di attuazione del PUR.

art. 8 - Zona omogenea D

Sottozona D2

Nella tabella di pag. 26, le percentuali riportate relative ai parcheggi stanziali e di relazione per le attività commerciali al dettaglio devono essere adeguate

ai minimi fissati dal DPGR n. 126/Pres. del 20.4.1995, art. 18, comportando le seguenti variazioni:

" $\geq 60\%$ SVC" diventa " $\geq 100\%$ SVC"

" $\leq 80\%$ SVC" diventa " $\leq 200\%$ SVC".

Art. 9 - Zona omogenea E

Sottozona E2 - A

Destinazioni d'uso ed interventi consentiti

Nel capoverso b) va aggiunto di seguito, in fondo al contenuto, per renderlo conforme alle prescrizioni del PUR per le zone E2 (art. 38 delle Norme di attuazione):

"... , per attività zootecniche e forestali e per attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali".

Nel capoverso i) va aggiunto di seguito, in fondo al contenuto, per le motivazioni riportate al precedente punto f), sub 6):

"... per attività zootecniche".

Art. 10 - Sottozona E2 - B

Destinazioni d'uso e interventi consentiti

Nel capoverso i) va aggiunto di seguito, in fondo al contenuto, per renderlo conforme alle prescrizioni del PUR per le zone E2 (art. 38 delle Norme di attuazione):

".... , per attività zootecniche e forestali e per attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali".

Nel capoverso m) va aggiunto di seguito, in fondo al contenuto, per le motivazioni riportate al precedente punto f), sub 6):

"... per attività zootecniche".

Procedura d'intervento

Il contenuto va così integrato, di seguito in fondo, in conformità alle disposizioni dell'art. 38 delle Norme di attuazione del PUR per le zone E2:

"...; mediante PRPC per interventi di cui al punto l) del precedente sottotitolo Destinazioni d'uso ed interventi consentiti, limitatamente al caso di realizzazione di nuove strutture edilizie".

Art. 11 - Sottozona E4

Destinazioni d'uso ed interventi consentiti

Nel capoverso c) va aggiunto di seguito, in fondo al contenuto, per armonizzarlo con gli obiettivi funzionali dell'articolo e in coerenza con le disposizioni del PUR per le zone agricole (art. 38 delle norme di attuazione - zona E4):

"... per le finalità previste al presente sottotitolo;"

Il capoverso m) va integrato, di seguito in fondo, con il riferimento legislativo vigente per il requisito richiesto dal tipo di intervento trattato:

".... , ai sensi della L.R. 6/96".

18 - Disposizioni particolari2) Deroga per edificazione in zona impropria

Il parametro "• Ds: $\geq 3,00$ mt" va così riscritto, per coerenza con le disposizioni del PRV:

"• Ds: $\geq 3,00$ mt o secondo limite di rispetto stradale, se superiore".

Art. 20 - Aree soggette a frana e limite di massima esondazione

Il primo e quinto comma vanno così riformulati, per le motivazioni riportate al precedente punto f) sub 4):

"1. Le aree coincidenti con gli 'ambiti di massima espansione presunta delle zone di frana', così come individuati sulla 'Carta della zonizzazione di massima del territorio comunale' dello Studio geologico-tecnico generale, parte integrante del presente PRGC, sono inedificabili. In tali aree saranno eseguiti solo interventi di rimodellamento ed opere di difesa attiva e/o passiva, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e storici dei siti, previa attenta verifica puntuale geologica delle condizioni di stabilità dei versanti".

"5. Le 'aree soggette ad esondazione', così come individuate sulla 'Carta della zonizzazione di massima del territorio comunale' dello Studio geologico-tecnico generale, parte integrante del presente PRGC, sono inedificabili".

TUTTO ciò premesso

IL COMITATO TECNICO REGIONALE

Sezione 1.a: Pianificazione territoriale

Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali -Ricomposizione fondiaria
è del parere

espresso all'unanimità, che non risultano totalmente superate le riserve formulate dal Comitato tecnico regionale con il proprio parere n. 115/1-T/98 del 20.7.1998, fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2467 del 28.8.1998 e che pertanto è indispensabile, ai sensi dell'art. 32, 9° comma della L.R. 52/91, apportare al Piano regolatore generale comunale avente gli effetti di cui agli artt. 32, 36 e 40 della legge medesima, approvato dal comune di GRIMACCO con deliberazione consiliare n. 30 del 28.7.2000, le modifiche ed integrazioni evidenziate nella relazione che precede, per le motivazioni ivi riportate.

Udine, 12 febbraio 2001

IL SEGRETARIO SOSTITUTO

Firmato Fabrizio Facchin

IL VICE PRESIDENTE

Firmato arch. Vittorio Tallandini

Giuliani/af

Visto: il Dirigente del Servizio
arch. Rossana Mascherin